

LEGGE 14 luglio 1965, n. 963

Disciplina della pesca marittima.

(GU n.203 del 14-8-1965)

Vigente al: 29-8-1965

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e sfera di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.

E' considerata pesca marittima ogni attivita' diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dal mezzi adoperati e dal fine perseguito.

Art. 2.

Organi di studio e ricerca

Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca, e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria, della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile puo' avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine.

L'azione di cui al precedente comma e' integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913.

Art. 3.

Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca

Il Ministero della marina mercantile e' chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

Il Ministero della pubblica istruzione, intesa con il Ministero della marina mercantile, curera' che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curera' altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonche' nozioni di economia e diritto della pesca.

Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

Art. 4.

Studi e indagini sulla pesca

Il Ministero della marina mercantile puo' promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonche' curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.

Art. 5.

Commissione consultiva centrale

Presso il Ministero della marina mercantile e' istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

La Commissione e' chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonche' su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.

In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.

Art. 6.

Composizione della Commissione consultiva centrale

La Commissione consultiva centrale e' cosi' composta:

- a) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;
- b) il direttore generale della pesca marittima;
- c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- l) due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;
- m) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;
- n) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;
- o) un rappresentante dell'istituto italiano della nutrizione;
- p) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- q) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
- r) un rappresentante dell'unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
- s) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
- t) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- u) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
- v) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperti in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

Art. 7.

Commissioni consultive locali

Presso ogni Capitaneria di porto e' istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.

La Commissione e' chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del Compartimento marittimo.

Art. 8.

Composizione delle Commissioni consultive locali

La Commissione consultiva locale e' cosi' composta:

- a) il capo del Compartimento marittimo;
- b) l'addetto alla pesca della Capitaneria di porto;
- c) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;
- d) un rappresentante di ogni Amministrazione provinciale

competente per territorio;

e) un rappresentante degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;

f) tre rappresentanti dalle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

g) due docenti universitari o cultori o insegnanti degli Istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del Compartimento marittimo;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;

i) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;

l) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali;

m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

o) un rappresentante degli Uffici dei medici provinciali competenti per territorio;

p) un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti, tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale. La Commissione e' presieduta dal capo del Compartimento; il segretario e' scelto tra il personale della Capitaneria di porto.

I membri della Commissione sono nominati dal capo del Compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Possono essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperti in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Art. 9.

Registro dei pescatori marittimi

Presso le Capitanerie di porto e' istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalita' dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.

Art. 10.

Iscrizione dei pescatori

L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale e' subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi.

L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti.

L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.

Art. 11.

Registro delle imprese di pesca

Presso ogni Capitaneria di porto e' istituito un registro delle imprese di pesca.

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesce.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalita' di iscrizione, il modello del registro e la norme per la sua tenuta.

Art. 12.

Permesso di pesca

Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.

Il permesso di pesca e' rilasciato dall'autorita' marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente articolo 11.

Il permesso ha un periodo di validita' di quattro anni ed e' rinnovato con le modalita' stabilite dal regolamento.

Art. 13.
Personale marittimo

In deroga alle vigenti disposizioni di legge e' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attivita' di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di eta', e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.

Art. 14.
Limiti e modalita' dell'esercizio della pesca

Il regolamento determina i limiti e le modalita' idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

- a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;
- b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;
- c) i limiti e le modalita' dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca
- d) i limiti e le modalita' per la concessione delle autorizzazioni alla immissione di rifiuti nelle acque marittime;
- e) i limiti e le modalita' per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.

Art. 15.
Tutela delle risorse biologiche e dell'attivita' di pesca

Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, e' fatto divieto di:

- a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti nonche' detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
 - b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria autorizzazione, nonche' detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
 - c) pescare, detenere, trasportare o commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;
 - d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonche' raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici cosi' intorpiditi, storditi o uccisi;
 - e) immettere, direttamente o indirettamente, o diffondere nelle acque sostanze inquinanti: sono considerate inquinanti le sostanze estranee o facenti parte della normale composizione delle acque naturali, che costituiscono un diretto documento per la fauna ittica o che determinino alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente, tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli organismi acquatici;
 - f) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi e strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonche' sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto.
- Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attivita' espressamente autorizzate.

Art. 16.
Scoperta di banco di corallo

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta, purché faccia denuncia della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento.

Art. 17.
Disciplina della pesca sportiva

Il regolamento stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali.

Art. 18.
Pesca subacquea

La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.

Art. 19.
Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza

La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali.

Art. 20.
Organi di polizia

Il Ministero della marina mercantile coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolari.

Art. 21.
Persone incaricate della vigilanza

Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 22.
Nomina di agenti giurati per la vigilanza

Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.

Art. 23.
Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito

Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Art. 24.
Pene per le contravvenzioni

Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a), b), c) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 300.000.

È punito con l'ammenda fino a lire 50 mila chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

È punito con l'ammenda fino a lire 100 mila chiunque cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa pena soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. Con la stessa pena è punito altresì chi viola le norme stabilite dal regolamento per l'esercizio della pesca subacquea.

È punito con l'arresto e con l'ammenda fino a lire 100 mila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non consente

o impedisce l'ispezione, da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente art. 23.

Art. 25.
Pene per i delitti

Chiunque violi le disposizioni del precedente articolo 15, lettere d), e), f) e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino, a lire un milione, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Art. 26.
Pene accessorie

La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera f) dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;

c) la sospensione della validita' del permesso di pesca per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva.

La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della, nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale e' stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;

d) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca e' annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente articolo 9;

e) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

Art. 27.
Contravvenzioni all'articolo 17

Chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 17 e' punito con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 28.
Sfruttamento alusivo di banco di corallo

Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, e' punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione.

Art. 29.
Risarcimento del danno

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, la persona del Ministro per la marina mercantile, puo' costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 30.
Responsabilita' civile

L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 31.
Sanzioni disciplinari

Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione.

Art. 32.
Potere del Ministro per la marina mercantile

Il Ministro per la marina mercantile puo', con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline

regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

Art. 33.
Disposizioni transitorie

I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1965

SARAGAT

MORO - SPAGNOLLI -
REALE - COLOMBO
- GUI - FERRARI
AGGRADI - DELLE
FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE